

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

Repertorio n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA – TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO, PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di (. .2018);

Premesso

- che il Comune di Ponte di Piave intende porre in atto, nell'intento di favorire la circolarità delle informazioni tra Pubbliche amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti, l'accesso *on-line* con protocollo d'accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Ponte di Piave, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;
- che il collegamento informatico diretto con il Comune per l'accesso alla banca dati anagrafica è consentito dall'articolo 37 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (regolamento anagrafico) e che tale collegamento non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 445/2000 che ha abrogato il 2° e 3° comma del citato art. 37 del D.P.R. 223/1989;
- che tale collegamento ha piena corrispondenza nella previsione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della L. 15.5.1997 n.127: “I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici”;
- che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso con nota 1380/2002/1° Sett. ha trasmesso ai Sindaci Circolare ministeriale telegrafica M.I.D.C.S.C. n.3 (2002) con la quale veniva richiamata la “necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle Anagrafi stesse e che vengano rispettate altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali”;
- che il collegamento deve rispettare il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e le specifiche norme sulla riservatezza di taluni dati esistenti in materia (es. articolo 27 comma 2 del DPR n.223/1989: notizie su “professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio” e altre notizie riservate inserite nelle schede anagrafiche; es. articolo 1 e seguenti della legge 31.10.1955 n.1064: indicazione della paternità e della maternità; notizie sulle carte di identità ed in particolare sulle inibizioni all'espatrio; ecc.);
- che il collegamento telematico con l'Anagrafe deve permettere l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisite e consentire la tracciabilità dei flussi per verificare le condizioni previste dalla giurisprudenza del

Garante per la protezione dei dati personali; in particolare si deve fare riferimento al Parere reso dal Garante in data 20.6.2000 e soprattutto al Provvedimento del Garante in data 6.10.2005 (pubblicato in G. U. n.248 del 24.10.2005) che specifica come le procedure di abilitazione all'accesso devono soddisfare compiutamente “l'esigenza di ottenere la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale svolta dal soggetto richiedente”, con l'attenta verifica della “qualità soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita” e con la necessità di consentire “il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati, monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro”: inoltre deve essere esclusa la possibilità “di consultare direttamente i dati dell'anagrafe della popolazione riportati sia nelle schede anagrafiche informatiche, sia in eventuali elenchi duplicati in data-base di lavoro”;

- che da ultimo l'articolo 15 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 ha modificato l'art. 40 e l'art. 44 del D.P.R. n. 445/2000 che ha prescritto nei rapporti con la pubblica amministrazione la presentazione obbligatoria delle dichiarazioni sostitutive in luogo delle certificazioni e l'acquisizione d'ufficio delle informazioni (o il controllo delle dichiarazioni sostitutive) presso la pubblica amministrazione che le detiene, nella considerazione che l'articolo 71 comma 2 dello stesso D.P.R n. 445/2000 prevede la richiesta, anche con mezzi informatici o telematici, della conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ovvero prevede la possibile consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante;

Dato atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente documento tra:

1) **Comune di PONTE DI PIAVE**, codice fiscale -----, rappresentato dal Segretario Comunale, dott.ssa Domenica Maccarrone, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, in forza del decreto del Sindaco prot. n. ---- de -----.2017, e per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. -- del 23 gennaio 2018;

2) **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso**, codice fiscale 80028580266, con sede a Treviso, in viale Verdi n. 18, rappresentata dal Dr. Michele DALLA COSTA, in qualità di Procuratore;

si conviene e stipula la seguente convenzione, finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di Ponte di Piave, come previsto in disposizioni legislative e/o regolamentari;

ARTICOLO 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione riguarda la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Ponte di Piave da parte della Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso. Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti della Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso.

La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso si impegna a:

- utilizzare l'accesso alla banca dati ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali assegnate e nei limiti indicati nella presente convenzione;
- svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Ponte di Piave. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ARTICOLO 3 - Abilitazione all'interrogazione e modalità di accesso

Per l'accesso alla banca dati, la Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso utilizzerà, attraverso la propria rete, un accesso al portale anagrafe, in sola lettura. L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dalla Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso e si individua quale Responsabile del trattamento dei dati desunti dalla banca dati comunale. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati, il Comune fornirà alla Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (user name) associato ad una parola chiave riservata (password). La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso comunicherà al Comune di Ponte di Piave, l'indirizzo IP statico univoco che verrà utilizzato per il collegamento.

ARTICOLO 4 - Password

Per l'uso delle credenziali di autenticazione gli operatori individuati dalla Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso si dovranno attenere alle seguenti regole:

- la parola chiave deve essere cambiata al primo accesso al sistema informatico e successivamente almeno ogni due mesi. L'amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale cambiamento periodico;
- la parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici di cui almeno due caratteri speciali;
- la parola chiave deve essere composta da caratteri alfabetici e da caratteri numerici, che formino un codice non banale che non abbia alcun riferimento con dati personali (nomi, indirizzi, date di nascita) dell'operatore, di parenti, amici, colleghi o conoscenti;
- la parola chiave deve essere mantenuta segreta e non deve essere rivelata ad alcuno; essa può essere conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo l'operatore stesso possa accedervi. Ogni operazione effettuata con le credenziali di autenticazione assegnate agli operatori individuati secondo le modalità descritte all'art. 4, sarà ritenuta effettuata dalla Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso, con assunzione in capo alla medesima di ogni responsabilità conseguente a norma di legge.

ARTICOLO 5 - Oggetto dell'accesso - limitazioni ed estensioni

Il COMUNE e Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso concordano le funzioni utilizzabili e le informazioni rese disponibili, in considerazione delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. In generale le informazioni riguardano i dati anagrafici principali ossia la residenza e la posizione individuale e familiare nonché la ricerca del nucleo familiare, con esclusione delle informazioni non consentite da specifiche norme (es. divieto di rilascio di informazioni su professione e titolo di studio; annotazioni su cambiamento di sesso o di adozione legittimante; notizie in tema di filiazione, etc.). In particolare le esigenze istituzionali della Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso, richiedono l'utilizzo delle informazioni come indicate dall'ALLEGATO 1 alla presente convenzione. Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile dell'Ufficio Demo-anagrafico e la Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso.

ARTICOLO 6 - Responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare alla Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso si assume ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al riguardo, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale uso illegittimo degli stessi e a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

ARTICOLO 7 - Obbligo alla riservatezza

La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento, esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso garantisce la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento concesso.

ARTICOLO 8 - Misure di sicurezza

Alla banca dati comunale potrà accedere esclusivamente il personale incaricato di cui all'art. 3, dotato del proprio codice di identificazione di cui all'art. 3. La stazione di lavoro collegata con la banca dati comunale, dovrà essere collocata in luogo non accessibile al pubblico e posta sotto la responsabilità del Responsabile del trattamento. Sono assolutamente vietate la cessione o la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del trattamento. Sarà cura dell'operatore abilitato all'accesso non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento attivo. In caso di allontanamento temporaneo, dovrà essere a carico dell'operatore l'attivazione della funzione "blocca computer".

ARTICOLO 9 - Monitoraggio

La Procura della Repubblica-Tribunale di Treviso si impegna ad effettuare azioni di monitoraggio, con cadenza bimensile, dell'utilizzo della procedura d'accesso per verificare la conformità alle previsioni della presente convenzione ed in particolare degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 dandone comunicazione al Comune.

ARTICOLO 10 - Costi

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune. ***ARTICOLO 11 - Durata***

La presente convenzione ha durata triennale con possibilità di rinnovo esplicito tramite scambio di lettere da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza e salvo revoca espressa, anche unilaterale, da parte di uno dei contraenti, con preavviso di tre mesi. Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste in particolare per quanto concerne gli art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Altresì il Comune si riserva la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa, ovvero qualora sia attivata presso il Ministero dell'Interno la Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) demandata, tra l'altro, ad assicurare l'accesso ai dati anche in modalità telematica alle Amministrazioni pubbliche e agli Organismi che erogano pubblici servizi.

ARTICOLO 12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Treviso.

ARTICOLO 13 – Registrazione

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Convenzione letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle parti come sopra rappresentate.

TIPOLOGIE DI ACCESSO E DATI CONSULTABILI

RICERCA EFFETTUATA CON I SEGUENTI CAMPI:

- Cognome
- Nome
- Via
- Civico
- Interno
- Codice Fiscale

DATI CONSULTABILI

- Cognome
- Nome
- Codice Fiscale
- Sesso
- Data di nascita
- Data di decesso
- Luogo di nascita
- Cittadinanza
- Stato civile
- Coniuge e data del matrimonio
- Indirizzo
- Posizione anagrafica (data e luogo di immigrazione, data e luogo di emigrazione)
- Carta identità
- Paternità/maternità
- Nucleo familiare